

## RECENSIONI

a cura di Saverio Fortuna

FERRANDO MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1979, pagine 870+XIX.

Un « manuale » scientifico svolge, com'è riconosciuto, una funzione duplice. Fissa da una parte la percezione di una disciplina secondo un livello di elaborazione storicamente determinato e nei limiti della sistemazione che l'Autore vi imprime. Nel caso di opera giuridica risulteranno, ad esempio, più o meno accentuati particolari sviluppi normativi e giurisprudenziali, o diversamente privilegiata l'importanza dei nessi logici tra gli istituti.

Si tratterà, in ogni caso, di un lavoro di costruzione solo parzialmente *personale*: attesa la necessità di confrontarsi con precedenti e difformi posizioni concettuali e quella, prevalente, di non perdere di vista il quadro dei riferimenti legislativi. All'opposto, anche se l'Autore intenda spendere più di qualche sforzo in tale direzione, non gli sarà possibile offrire un'opera assolutamente *neutra*: ché la sua ideologia è destinata a trasparire magari dalla semplice disposizione degli argomenti.

Il secondo obiettivo cui si rivolge un volume istituzionale di diritto attiene alla trasmissione della didattica. Pur non risultando agevole il considerare separatamente i due aspetti, è innegabile l'enorme importanza di un libro destinato a restare per molti studenti nel corso delle successive attività professionali l'unica fonte di conoscenza di una data disciplina; per altri base e ossatura degli approfondimenti ulteriori. Giudici, avvocati, funzionari direttivi hanno appreso il diritto penale in questo dopoguerra da non più che 4-5 manuali, con una preferenza percentuale per l'opera di Antolisei (dovuta anche alla completezza della trattazione, che investe la parte speciale del codice).

La necessità di conciliare tra loro le due esigenze denotate — chiarezza didattica e rigore nella costruzione scientifica — forma, crediamo, la preoccupazione di maggior peso per uno studioso che giunto al culmine della propria maturazione voglia porre mano ad un lavoro di carattere istituzionale.

Entrambi i compiti ci sembrano egregiamente assolti nel *Diritto penale* di Ferrando Mantovani, professore ordinario nell'Ateneo

fiorentino, come indica il successo non solo di critica che l'opera ha riscosso già nel breve periodo dalla sua comparsa.

Due notazioni di fondo consentono un più penetrante approccio conoscitivo alla sistematica del libro.

In primo luogo l'adozione dichiarata esplicitamente di una prospettiva che tenga conto, nell'analisi di ogni istituto, dei « valori » accolti nella Costituzione del 1948.

In secondo luogo, l'apertura verso le c.d. discipline ausiliarie del diritto penale.

Quanto al primo punto sono illuminanti le indicazioni dell'A. sulla concezione mista adottata dai costituenti in tema di normazione penale. Si tratta infatti di una idea di reato « né meramente formale (aperta a tutti i contenuti) né integralmente sostanziale (aperta alla incertezza e al soggettivismo del giudice) bensì, per così dire sostanziale-formale, che ripropone su nuove basi personalistico-sociali e democratiche quello sforzo di sintesi tra « legalità » e « giustizia » già proposto in termini individualistici e storicamente superati dal pensiero illuministico liberale ».

Non si può essere del tutto d'accordo con Nuvolone allorché, nel recensire questo *Diritto penale* (v. *Indice penale*, 1970, 409) parla di un dilemma « tra legalità formale e sostanziale che forse l'Autore non ha dentro di sé compiutamente risolto ». Si agita in questa polemica, peraltro appena accennata, la questione rivisitata di continuo del ruolo che il giurista è chiamato a occupare in un periodo storico, come l'attuale, ove il sistema, investito prepotentemente dalla critica dei fatti, sembra non offrire rassicuranti garanzie di coerenza interna e omogeneità di sviluppi neppure sul piano formale. A non voler rinunciare — così pericolosamente snaturando i connotati salienti di una radicata tradizione — ad un criterio guida nel ricondurre realtà degli interessi sostanziali al quadro logico-descrittivo entro cui essi trovano significato giuridico penale, non resta all'interprete che il riflesso di luce, pure non sempre e del tutto chiarificatore, proiettato dai principi costituzionali.

Pertanto — scrive Mantovani — dovrà essere considerato illecito penale solo ciò che è previsto come reato dalla legge « come tale in conformità alla Costituzione non solo per quanto riguarda i connotati strutturali formali, ma anche e ancor prima per quanto concerne i valori tutelati ».

La stessa definizione di « reato » ai fini costituzionali coincide poi praticamente con quella cui l'A. accede nella visuale della notomizzazione dogmatica: segno della volontà di condurre l'analisi unitariamente, conciliando esigenze sistematiche con necessità propositive e ricostruttive. Reato è infatti « quel fatto previsto come tale dalla legge, irretroattivamente, in forma tassativa, materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore, offensivo di valori costituzionalmente significativi (o comunque non incompatibili con la Costituzione) causalmente e psicologicamente attribuibile al soggetto, san-

zionato con pena proporzionale, astrattamente, innanzitutto alla rilevanza del valore tutelato e, concretamente, anche alla personalità dell'agente, umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato ».

In particolare, quanto al *principio di tassatività*, l'A. configura una collocazione *in apicibus*, al pari dei principi della riserva di legge e della irretroattività, in virtù di un richiamo implicito, ma sicuramente presente, contenuto nell'art. 25 Cost. « come corollario e completamento logico » degli altri due principi in funzione garantista. La tassatività — della quale l'esigenza di tipizzazione degli illeciti costituisce il « precipitato tecnico » — premesso che « oltre certi limiti essa forma un'esigenza irrinunciabile della legge penale », viene dall'A. apprezzata in ordine a una doppia serie di referenti. Da un lato è necessaria per formulare le nuove leggi in modo tecnicamente corretto e conforme alla Costituzione, sì che la fattispecie presenti un grado ben definito di determinatezza. Dall'altro, e negativamente, vale ad escludere (o almeno a revocare in dubbio) la costituzionalità di fattispecie sostanzialmente indeterminate, anche se in ipotesi formulate al fine di consentire al giudice una più ricca possibilità di interpretazioni in rapporto alla configurazione dei casi concreti. Invero — osserva l'A. — « le stesse crescenti prese di posizione, indifferenziate a favore di una legislazione " per principi " o per " clausole generali ", che nell'attuale accelerazione della storia progetti il futuro anziché razionalizzare il passato, rivelano una carente consapevolezza critica della differente natura del diritto penale », rispetto ad altri settori dell'ordinamento giuridico nei quali, e solo in essi, questo tipo di tecnica legislativa trova la sede più conveniente.

Le considerazioni avanzate in merito alla situazione contemporanea della scienza penalistica italiana muovono nella prospettiva di superamento del contrasto, tutt'altro che risolto, di ciò che potrebbe definirsi, nel nostro Paese e in altri, nutriti da comuni tradizioni, come « doppia anima » degli studi giuridici. Il rilievo è peraltro proponibile in ogni settore della ricerca scientifica in cui l'istanza sistematica non precluda rilevanza a esigenze di sostegno alla attività legislativa. E, ancor più in generale, lo stimolo a prender parte al dibattito sulla revisione critica di dati e fenomeni culturali che, alla prova dei fatti, rivelino consistenza dubbia.

Scrivono Mantovani che, dopo le brevi aperture dell'immediato dopoguerra la scienza penale italiana « si è venuta richiudendo sui temi del proprio oggetto, del proprio metodo e della propria identità, parallelamente alle battute d'arresto seguite nel processo verso una più reale democrazia segnata dalla nuova Costituzione ». Non sappiamo se possa fondatamente sostenersi l'ipotesi di una relazione causale tra una nuova e progressiva autolimitazione della dottrina penalistica nell'ambito di ricerche sistematiche e quel sentimento di frustrazione che connota ormai spesso l'*habitus* intellettuale del giurista a fronte di importanti attese ancora eluse nel processo di svec-

chiamento del nostro sistema normativo. Forse, e piuttosto, il tecnicismo (talora esasperato) di molti recenti studi è da collegarsi ad uno degli indirizzi di fondo della cultura giuridica italiana — di tratto quasi esclusivamente accademico, e giustificato nell'ottica del lavoro di costruzione sistematica. Alludiamo a quella "separatezza", a quel disinteresse verso i precipitati concreti della elaborazione teorica che rendono tale specie di opere spesso inutilizzabili non solo dai non addetti ai lavori (come può essere inevitabile, fondandosi ogni scienza su convenzioni linguistiche e modelli concettuali riservati) ma anche agli stessi tecnici del sapere pratico. Tra questi, operatori del diritto di varia formazione, spiccano le stesse figure fisicamente individuate dei legislatori. Si tratta in realtà, oggi non diversamente da come quasi quarant'anni fa scriveva Remo Pannain, di pubblicare libri « che possano essere letti da più di trenta persone ».

Il che non significa certo fare a meno degli strumenti tecnico-dogmatici perché « la dogmatica — osserva Mantovani — resta il mezzo irrinunciabile per affinare le categorie logico-culturali del sapere scientifico e per fissare l'ossatura del sistema penale: strumenti per attuare le istanze di giustizia sostanziale che, se non sono filtrate attraverso le categorie razionali del pensiero giuridico, non si elevano al di sopra delle operazioni intuitive ed emozionali, strumentalizzabili per tutti i fini ». Ma bensì orientare l'indagine secondo i diversi sistemi e le difformi scelte politiche sottese ai possibili modelli degli istituti penali. E ancora, porsi in una prospettiva schiettamente interdisciplinare, finalmente riconoscendo dignità scientifica e utilità concettuale alle c.d. discipline ausiliarie del diritto penale: prime tra tutte, sociologia e criminologia. Non possiamo che condividere l'apprezzamento convinto di Pietro Nuvolone il quale, nella ricordata *recensione* rileva come il nostro A. non si limiti all'esegesi e alla elaborazione sistematica delle norme. Il dato normativo viene invece raffrontato *quoad utilitatem* con le indicazioni offerte dalla criminologia (con speciale risalto agli studi di vittimologia) offrendo così una trattazione « ricca di pensiero moderno e feconda di possibili risultati » lungo la quale l'A. riesce a stabilire con il lettore « un contatto umano, alimentato di conoscenze scientifiche, di logica e di buon senso ».

Quanto alla struttura del reato, ci limiteremo a osservare come alla tradizionale impostazione problematica secondo i canoni della teoria bipartita o tripartita, l'A. opponga una sistematica fondata sui principi di *materialità, offensività, soggettività*.

Secondo una collaudata metodologia, seguono le *forme di manifestazione del reato*, le tematiche concernenti l'*autore del reato* (delinquente responsabile, delinquente irresponsabile, delinquente pericoloso); la esposizione delle *conseguenze del reato*.

Forse le 60 pagine dedicate al *problema delle cause della criminalità* possono sotto il solo profilo didattico, connotare l'opera di qualche appesantimento, mentre all'opposto vi sarà inevitabile un certo schematismo nei riferimenti. Risulta peraltro a chi scrive che

il docente fiorentino ha completato la stesura di un manuale di criminologia (presso la ed. Cedam) ove gli spunti illustrati nel *Diritto penale* riceveranno più ampia e completa elaborazione.

Ferrando Mantovani attende inoltre — tra le immaginabili difficoltà dovute alla scarsa saldezza della materia d'analisi — alla parte speciale del suo *Diritto penale* ciò che, anche ai fini didattici, colmerebbe una frequente lacuna delle opere penalistiche a carattere istituzionale (S.F.).

---

DAVID MATZA, *Come si diventa devianti* (Becoming deviant, Prentice-Hall, New Jersey, 1969, pagine 203). Il Mulino, Bologna, 1976 (rist.).

Quest'opera di David Matza, professore di sociologia a Berkely, non ha forse ricevuta tutta l'attenzione che certamente merita; e ciò malgrado il crescente interesse che investe oggi le « dottrine dell'etichettamento », nel cui alveo può collocarsi la recensione dell'A.

Si tratta, in primo luogo, di uno studio a lungo meditato. Nella « Prefazione », Matza accenna al tempo « assurdamente » lungo percorso per scrivere un libro così breve: poco più di duecento pagine in duemila giorni, « un record scandaloso per gli *standard* americani ». Ma ci sembra che *Becoming deviant* rappresenti il momento più compiuto di una maturazione iniziata, com'è buona regola della formazione del sociologo nordamericano, con ricerche svolte sul campo: nei settori della delinquenza giovanile e della povertà urbana.

Quasi a dispetto dello stile agile e accattivante e del frequente ricorso all'ironia — qualità anch'esse infrequenti nella produzione scientifica del socio-criminologo europeo — il libro si muove sulla linea di un coerente sviluppo delle premesse teoriche e di metodo (prima parte) fino alla dimostrazione empirica accolta nella sua seconda parte.

Il quadro concettuale cui l'A. si riporta è proprio di una (in realtà, particolare) definizione del naturalismo scientifico. Il naturalismo, scrive Matza, « è la visione filosofica che anela a mantenersi fedele alla natura del fenomeno che viene studiato e analizzato (contrapponendosi) a tutte le forme di generalizzazione filosofica... la sua fedeltà è rivolta al mondo, quale che sia la varietà o universalità ad esso inerente ». Il metodo naturalistico pertanto ammonisce a valutare ciascun fenomeno nella sua tipica e propria complessità, evitando di ricorrere a ingiustificate generalizzazioni, e altrettanto decisamente rifiutando premesse teoriche di marca positivista